



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

ORDINANZA N. 5 /2018

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale:

- VISTA** la legge 84/94 e ss.mm.ii. ed, in particolare, gli artt. articoli 6, comma 1, lettera a), 8, comma 3, lettera h) e 13, comma 1, lettera a);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.169 che ha previsto la soppressione delle Autorità Portuali e il subentro ad esse di nuovi Enti denominati Autorità di Sistema Portuale;
- VISTI** i provvedimenti normativi emessi in materia di utilizzo del demanio marittimo dalle sopresse Autorità Portuali;
- VISTI** gli artt. da 36 a 55 del Codice della Navigazione e 5 e ss. del Regolamento per l'esecuzione dello stesso codice;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Marina Mercantile 19 luglio 1989, recante "Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime";
- VISTO** il decreto legge 5/10/1993, n.400, convertito nella legge 4/12/1993, n.494 e ss.mm.i. recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- VISTO** il D.P.R. 2/12/1997, n.509 relativo al "Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto";
- RAVVISATA** la necessità e l'opportunità di procedere alla emanazione di una regolamentazione unica in materia di utilizzo del demanio marittimo per l'intera circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
- TENUTO CONTO** del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S2809/200017
- TENUTO CONTO** la circolare del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti prot. 3087 del 5/2/2017;
- ACQUISITO** il *consensus* dell'Organismo di Partenariato nella seduta del 12 marzo 2018;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Comitato di Gestione questa AdSP nel corso della seduta del 12 marzo 2018,

ORDINA

Art.1

E' approvato "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli) allegato a far parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

Devono intendersi abrogati, qualora in contrasto e/o non compatibili con quanto stabilito dall'allegato Regolamento, tutti i precedenti provvedimenti emanati dalle sopresse Autorità Portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia.

Art. 3

La presente Ordinanza entra in vigore nello stesso giorno di emanazione.

Bari, li 15/03/2018

IL PRESIDENTE

Prof. avv. Ugo PAIRONI GRIFFI

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it
pec protocollo@pec.adspmam.it


BARI
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511
fax +39 080 5245449

BRINDISI
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649
fax +39 0831 562225

MANFREDONIA
L.mare Nazario Sauro snc, 71043
tel +39 0884 538547
fax +39 0884 515635

BARLETTA
Via C. Colombo, 76121
tel +39 0883 531479
fax +39 0883 345547

MONOPOLI
Molo di Tramontana 70043
tel +39 080 9376645
fax +39 080 9376663



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE (PORTI DI BARI, BRINDISI, MANFREDONIA, BARLETTA, MONOPOLI)



Sommario

TITOLO I Disposizioni preliminari, decorrenza del Regolamento	5
Articolo 1 – Definizioni.....	6
Articolo 2 – I beni del demanio marittimo	6
Articolo 3 – Condizione giuridica del demanio marittimo.....	6
Articolo 4 – Regolamentazione applicabile	6
Articolo 5 – Ambito territoriale di applicazione	7
Articolo 6 – Ambito portuale	7
Articolo 7 – Decorrenza e modifiche	8
TITOLO II Procedure per il rilascio della concessione demaniale e delle attività successive	9
Articolo 8 – Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).....	10
Articolo 9 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio (articolo 36 Cod. Nav.).....	11
Articolo 10 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali (articolo 36 cod. nav. ed articolo 18 della Legge).....	12
Articolo 11 – Istruttoria	14
Articolo 12 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (articolo 37 Cod. Nav.).....	15
Articolo 13 – Rilascio della concessione	17
Articolo 14 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima con finalità diportistiche (D.P.R. 509/1997)	18
Articolo 15 – Disposizioni particolari riguardanti le richieste di concessione di depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti.....	19
Articolo 16 – Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima per una durata superiore al quadriennio (articolo 38 Cod. Nav. e art. 35 Reg. Cod. Nav.).....	19
Articolo 17 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 Reg. Cod. Nav.)	20
Articolo 18 – Presentazione di domanda per subingresso (articolo 46 CdN e articolo 30 Reg. Cod. Nav.)	21
Articolo 19 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis Cod. Nav.).....	21



Articolo 20 – Presentazione di domanda per affidamento ad altre imprese portuali all'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo (articolo 18, comma 7, della Legge).....	22
Articolo 21 – Termini del procedimento.....	22
Articolo 22 – Istanze irregolari.....	22
Articolo 23 – Commissione di valutazione.....	23
Articolo 24 – Rinnovo delle concessioni	24
Articolo 25 – Occupazioni temporanee	25
Articolo 26 – Navi inopere	26
TITOLO III Disciplina dei canoni demaniali e della cauzione	28
Articolo 27 – Canoni di concessione demaniale	29
Articolo 28 – Canone per occupazioni temporanee	29
Articolo 29 – Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento	29
Articolo 30 – Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone.....	30
Articolo 31 – Riduzione del canone in conseguenza di investimenti privati per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione	31
Articolo 32 – Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità Portuale, dallo Stato e da altri enti pubblici	32
Articolo 33 – Riscatto agli investimenti.....	33
Articolo 34 – Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali.....	33
Articolo 35 – Cauzione (articolo 17 Reg. Cod. Nav.).....	33
TITOLO IV Disposizioni particolari riguardanti le concessioni – durata, cessazione, revoca e decadenza.....	35
Articolo 36 – Durata della concessione	36
Articolo 37 – Cessazione della concessione.....	36
Articolo 38 – Revoca della concessioni.....	35
Articolo 39 – Decadenza dalla concessione.....	36
TITOLO V Diforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione.....	39
Articolo 40 – Indennizzi e procedure ingiuntive.....	40
TITOLO VI Opere realizzate in prossimità del demanio marittimo	42
Articolo 41 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Articolo 55 Cod. Nav.)	43
TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali.....	44
Articolo 42 – Rapporti con l'utenza	45
Articolo 43 – Rinvio ed entrata in vigore	45



Allegato 1– Contenuto del progetto	46
Allegato 2 – Schema di fideiussione/polizza assicurativa.....	48
Allegato 3 – Mod. DC Schema di domanda di concessione demaniale marittima.....	49
Allegato 4 - SPESE DI ISTRUTTORIA.....	53
ALLEGATO 5 - DETERMINAZIONE DEI CANONI AI SENSI DELL'ART.36 C.N.	s.n.
ALLEGATO 6 - DETERMINAZIONE DEI CANONI EX ART.18 LEGGE 84/94.....	s.n.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

TITOLO I

Disposizioni preliminari, decorrenza del Regolamento

Articolo 1 – Definizioni

Autorità: l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

Uffici Territoriali di Porto: gli Uffici costituiti nei porti di Bari, Brindisi e Manfredonia, già sedi delle sopresse Autorità portuali

Legge: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 169 del 2016;

Cod. Nav.: il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327;

Reg. Cod. nav.: il Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

Circoscrizione: le circoscrizioni territoriali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, comprendenti le aree e gli specchi acquei, così come individuati con i decreti ministeriali relativi ai porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;

Articolo 2 – I beni del demanio marittimo

In applicazione dell'articolo 822 Cod. Civ. e dell'articolo 28 Cod. Nav., nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di cui al successivo articolo 5, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso (articolo 29 Cod. Nav.).

Articolo 3 – Condizione giuridica del demanio marittimo

Ai sensi dell'articolo 823 Cod. Civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come individuati al precedente articolo 2, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Articolo 4 – Regolamentazione applicabile

L'uso delle aree demaniali nei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli e nelle relative circoscrizioni, salvo norme inderogabili di legge, è disciplinato dal presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto dagli



articoli 6, comma 1, lettera a), 8, comma 3, lettera h) e 13, comma 1, lettera a) della Legge, nonchè dall'articolo 7 della Legge 04.12.1993 n. 494 e, per quanto non previsto, dalla vigente legislazione in materia.

Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della Legge, il presente regolamento si applica nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto al comma 1 del predetto articolo e, successivamente alla sua entrata in vigore, per le materie dallo stesso decreto non disciplinate.

I procedimenti di cui al presente Regolamento sono informati al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 5 – Ambito territoriale di applicazione

L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22, comma 3) del D. Lgs. n. 169/2016, è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, segnatamente definita, per i singoli porti facenti parte del sistema, con i DD.MM./Provvedimenti di seguito indicati:

- Porto di Brindisi: D.M. 06/09/1994, come modificato dai DD.MM. 179/2008 e 195/2013;
- Porto di Bari: D.M. 06/04/1994, come modificato dal D.M. 183 del 19/11/2007.
- Porto di Manfredonia: D.M. 08/11/2005
- Porto di Barletta: ambito portuale come definito da D.M. 183 del 19/11/2007
- Porto di Monopoli: ambito portuale come definito D.M. 183 del 19/11/2007

Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dell'estensione delle aree e/o del numero dei beni, per effetto di procedure di sdemanializzazione ex articolo 35 Cod. Nav. o di ampliamento del demanio ex articolo 33 Cod. Nav., oppure per intervenute variazioni nella delimitazione della circoscrizione dell'Autorità di Sistema portuale, determineranno le conseguenti modifiche applicative del regolamento, senza che occorra specifica statuizione.

Articolo 6 – Ambito portuale

L'ambito portuale comprende le aree portuali comunque utilizzate, le aree occupate da installazioni al servizio del porto, le aree occupate da attività produttive con banchine, le nuove aree libere destinate ad ampliamento, completamento e a servizio del porto, aree per servizi di interesse generale.

Sono da ricomprendersi nell'ambito portuale tutte le opere e infrastrutture portuali vere e proprie (banchine, dighe, moli, etc.), gli specchi d'acqua ove si esercitano le operazioni portuali, le aree funzionali per le attività portuali, le aree per la difesa militare e le infrastrutture stradali e ferroviarie portuali e di penetrazione al porto, così come risultanti dagli elaborati planimetrici allegati ai PP.RR.PP. dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Ente.




Articolo 7 – Decorrenza e modifiche

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8, punto c), il presente Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposita Ordinanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge e potrà essere aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento, previa parere del Comitato di Gestione e successiva adozione di apposita Ordinanza del Presidente dell'AdSP.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, decadono tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate.

Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l'approvazione, sul sito internet dell'Autorità e trasmesso alle Autorità marittime e ai Comuni aventi competenze negli vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

TITOLO II

Procedure per il rilascio della concessione demaniale e delle attività successive



Articolo 8 – Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.)

a) Fonti normative

L'Autorità si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) di cui all'articolo 104, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, recepito nella Convenzione datata 6.6.2001.

b) Modulistica – software

Ai fini delle richieste inerenti l'utilizzo del demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo - S.I.D con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 5/08/2009:

"D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 5.6.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);

"D2" Domanda di rinnovo concessione (Decreto 5.6.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);

"D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 5.6.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);

"D4" Domanda di Subingresso (Decreto 5.6.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);

"D5" Domanda di Anticipata Occupazione (Decreto 5.6.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);

"D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 5.6.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);

"D7" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 5.6.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);

"D8" Rinuncia alla concessione (Decreto 5.6.2009, n. 17/09, Class. A.2.16).

Per la compilazione dei Modelli da D1 a D4, gli aspiranti concessionari dovranno utilizzare l'applicativo software "Do.Ri. 2012 – versione 6.2.0.0 o successive" – approvato con i citati decreti.

I modelli, l'applicativo software per la loro compilazione (Do.Ri.) e le relative istruzioni, sono fruibili direttamente dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo www.mit.gov.it – sezione: *Sistema Informativo del Demanio marittimo*.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.

Ai fini della corretta compilazione del Modello D1, l'Autorità rilascia preventivamente al richiedente apposito stralcio cartografico tecnico estratto dal S.I.D., relativamente alla zona demaniale d'interesse.



A richiesta dell'aspirante concessionario l'Autorità di Sistema Portuale, attraverso l'Ufficio competente, potrà rilasciare gratuitamente monografie di punti certi o generici così come generati dal S.I.D. da utilizzare quale ausilio al rilievo planimetrico della zona demaniale richiesta.

Al Modello di domanda non devono essere allegate le monografie dei punti.

Articolo 9 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio (articolo 36 Cod. Nav.)

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso – ad eccezione di quelli di cui al successivo articolo 10 - zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità mediante la compilazione del modello predisposto dall'Ente (**All. 3 – Mod. DC**) completo di:

- **Modello D1** in bollo ed in forma cartacea utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri.;
- stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nel precedente articolo 8, lett. b);
- rilievo planimetrico secondo quanto stabilito al punto 1) dell'allegato 1 del presente Regolamento;
- supporto digitale contenente, oltre ai rilievi planimetrici in formato.dwg, anche il file.xml generato dal programma Do.Ri.

Al Modello DC così predisposto, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società istante; le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 2) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della società istante;
- 3) n. 5 copie del progetto in conformità all'elenco allegato 1) al presente Regolamento (in caso di realizzazione di nuove opere);
- 4) relazione tecnico descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta; la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione del bene demaniale richiesto oltre fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza;
- 5) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
- 6) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi.
- 7) Fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o che comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:



- 8) piano economico e finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere; se la durata richiesta eccede dieci anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 1° settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- 9) piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente;

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria che sono stabilite nell'allegato contraddistinto dalla lettera c) del presente Regolamento.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Le concessioni ex art. 36 del Codice della Navigazione di durata sino a quattro anni sono rilasciate dagli Uffici Territoriali di Porto, ove istituiti. Le concessioni di durata superiore ai quattro anni sono rilasciate dall'Autorità di Sistema portuale. Gli Uffici Territoriali di Porto curano comunque l'istruttoria delle istanze di concessione ricadenti nella circoscrizione di competenza, anche se di durata superiore ai quattro anni.

Articolo 10 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali (articolo 18 della Legge)

Chiunque intenda occupare per l'esercizio delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della Legge, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità mediante la compilazione del modello predisposto dall'Ente completo di:

- **Modello D1** in bollo ed in forma cartacea utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. 2012;
- stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nel precedente articolo 8, lett. b),
- rilievo planimetrico secondo quanto stabilito al punto 1) dell'all.1 del presente Regolamento.
- supporto digitale contenente, oltre ai rilievi planimetrici in formato dwg, anche il file xml generato dal programma Do.Ri.

Alla domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

- 1) autorizzazione di cui all'articolo 16 della Legge;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società istante; le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare, una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 3) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della società istante;



- 4) n. 5 copie del progetto in conformità all'elenco allegato 1) al presente Regolamento (in caso di realizzazione di nuove opere);
- 5) relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale marittima;
- 6) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
- 7) il programma degli investimenti, in relazione al cui ammontare deve essere rapportata la durata della concessione richiesta, volto alla valorizzazione dell'area demaniale in questione ed allo sviluppo dei traffici, con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione;

ii - piano economico-finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere, in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 " (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016)];
- 8) documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
- 9) documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori, con riferimento alla qualifica e numero dello stesso, in rapporto al programma di attività sopra citato;
- 10) attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
- 11) presentazione di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione;
- 12) fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- 13) ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria;

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata pari od inferiore a quattro anni e non comporti la realizzazione di opere o di impianti, la documentazione suddetta potrà essere limitata a quella di cui ai punti 1, 2, 3 e dal 7 al 13, salvo che non siano stati già prodotti dall'aspirante concessionario.

È ammessa facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'istanza potrà essere presentata anche da soggetto giuridico che non sia già titolare dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge, ma la domanda per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 citato deve, in questo caso, essere contestuale alla presentazione della domanda di concessione ex art. 18 della Legge.

Il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 18 della Legge è di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale. Gli Uffici Territoriali di Porto curano comunque l'istruttoria delle istanze di concessione ex art. 18 della Legge, ricadenti nella circoscrizione di competenza.



Articolo 11 – Istruttoria

Ricevuta la domanda, l'Autorità di Sistema portuale (ovvero l'Ufficio Territoriale di Porto competente) comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria e tutti gli altri dati ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione o abbiano durata superiore a quattro anni o comunque rivestano notevole rilevanza per lo sviluppo del porto, si procederà alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav. presso l'Albo Pretorio del Comune competente per territorio, sul sito istituzionale dell'Autorità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 30 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul GURI. Il termine di presentazione di eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti non potrà essere inferiore a giorni 10 solari e consecutivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione come sopra individuato.

Per le richieste di cui al precedente comma 2, di durata superiore ad otto anni, si procederà alla pubblicazione della domanda anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e su un quotidiano a tiratura nazionale. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 45 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI. Il termine di presentazione di eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti non potrà essere inferiore a giorni 10 solari e consecutivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione come sopra individuato.

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione o abbiano durata inferiore o pari a quattro anni ed in tutti gli altri casi, la pubblicazione sarà limitata all'Albo Pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'area richiesta in concessione ed al sito istituzionale dell'Autorità. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 30 solari e consecutivi sull'Albo pretorio. Il termine di presentazione di eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti non potrà essere inferiore a giorni 10 solari e consecutivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione come sopra individuato.

Le spese per la pubblicazione della richiesta di concessione sulla G.U.R.I., G.U.U.E. e quotidiano nazionale sono a carico del richiedente, che ne dovrà anticipare il costo previa richiesta documentata dai preventivi di spesa acquisiti dall'Ente.

Per la valutazione tecnica dei progetti presentati dagli aspiranti concessionari, l'Autorità si avvale dei propri Uffici competenti, nonché, ove del caso, di altri organismi pubblici che hanno competenza in materia in relazione all'oggetto della concessione (es. Comune, ASL, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, etc.)

Terminata formalmente l'istruttoria, il RUP trasmette al Presidente – vistata dal proprio Dirigente – la bozza di parere/delibera da sottoporre al Comitato di Gestione unitamente alla relativa scheda sinottica.

Il Presidente determina, sentito il Comitato di Gestione, in ordine alle domande di concessione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 36 e ss. del Cod. Nav. e 18 della Legge, per queste ultime sino a quattro anni di durata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9 comma 5, lett. f), della Legge.

Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della Legge e di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g), della Legge.



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., per le concessioni demaniali il cui valore sia superiore ad Euro 150.000,00 (desunto dall'ammontare del canone complessivo per tutte le annualità previste), l'Autorità di Sistema portuale procederà a richiedere le informazioni di cui all'art. 84, comma 3, del citato decreto.

Su deliberazione/parere del Comitato di Gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.

Per tutte le richieste di concessione ex art. 18 della Legge 28.01.1994, n. 84 e s.m.i., dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione Consultiva Locale insediata nel porto cui inerisce la domanda di concessione in trattazione.

L'aspirante concessionario dovrà altresì ottenere, presso l'Amministrazione delle Dogane, l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374, qualora applicabile, trasmettendone copia, completa degli elaborati grafici e di tutta la documentazione allegata, all'AdSP. In mancanza, la concessione non potrà essere rilasciata.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato; altrimenti si darà corso al rilascio della concessione secondo quanto previsto nel successivo articolo 13.

Non potranno essere istruite ed accolte istanze presentate da richiedenti che siano stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall'Autorità o verso i quali l'Autorità vanta crediti derivanti da rapporti pregressi, non solo concessori, di importo superiore ad Euro 2.000,00 (Euro duemila/00).

Articolo 12 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (articolo 37 Cod. Nav.)

In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, la Commissione di cui al successivo art. 23, al fine di individuare l'istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca la più proficua utilizzazione della concessione proponendo di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico, *effettuerà una comparazione tra le domande concorrenti presentate* sulla scorta dei criteri tecnici ed economici con indicazione del relativo punteggio di cui alle tabelle di seguito riportate.

L'Autorità potrà richiedere agli istanti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, in modo da consentire alla Commissione una valutazione che tenga conto dei criteri stabiliti nel presente articolo.

La valutazione delle domande concorrenti sarà effettuata per l'intero progetto presentato anche se tra le domande presentate sussista una concorrenza di richiesta soltanto per una parte delle aree.

In ogni caso, per tutte le istanze concorrenti, si procederà all'avvio dell'istruttoria e all'acquisizione del parere tecnico unitamente a quelli delle altre PP.AA. aventi competenza in materia.

A parità di punteggio conseguito, costituirà titolo di preferenza, per l'assegnazione delle aree in concessione, la proprietà e/o la disponibilità legittima dei terreni non demaniali confinanti con le aree demaniali richieste e/o comunque delle relative vie di accesso a terra.



Al fine di evitare comunque il possibile fenomeno dell'accaparramento di demanio marittimo, sarà valutato invece in senso ostativo l'eventuale titolarità da parte dello stesso richiedente di altra o altre concessione d.m. rilasciate dall'Autorità anche per zone diverse dell'ambito portuale, fatto salvo che l'attività proposta sia diversa da quella di cui all'altra/e concessione/i ovvero nel caso in cui la richiesta di nuova concessione sia stata avanzata ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. (variazioni al contenuto della concessione), per dimostrate ragioni di funzionalità o migliore fruizione della concessione già assentita o per comprovate esigenze economico/commerciali in relazione ad aree site in prossimità di quella già detenuta.

Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, la scelta – ove l'Autorità ritenesse di poter accogliere una tra le istanze concorrenti – verrà operata in base a procedura negoziata, nel rispetto dell'art.62 del d.lgs n. 50/2016.

La comparazione sarà effettuata dalla Commissione di cui al successivo art. 23, esprimendo valutazioni secondo i seguenti criteri e pesi, ove applicabili in relazione alla fattispecie concreta:

Tabella A

Criteri comparativi per istanze concorrenti presentate ai fini del rilascio di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione

CRITERIO	PESO
Maggiori garanzia di proficua utilizzazione della concessione	Max pt. 25 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: <ul style="list-style-type: none">- Esperienza maturata nel <u>medesimo settore</u> di attività: max 10 pt. (pt. 1/anno esperienza sino a max di 10);- Natura e rilevanza degli investimenti: max pt. 6 per investimenti infrastrutturali/sovrastrutturali; max pt. 4 per investimenti in attrezzature e beni tecnologici/beni immateriali;- Programma di promozione dell'attività: max pt. 2- Capacità di assicurare la più ampia accessibilità alla struttura anche in relazione alla fruibilità delle attività oggetto della concessione da parte di soggetti diversamente abili max punti 3
Rilevanza interesse pubblico	Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: <ul style="list-style-type: none">- Legame del bene richiesto in concessione con la collettività degli utenti marittimi e/o portuali: max pt. 4- Grado di coerenza con le indicazioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le indicazioni del POT e del PRP: max pt. 8- Valutazione sul complesso dei servizi offerti : max pt. 3



Minor impatto ambientale e visivo	<p>Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none">- Integrazione alimentazione/produzione elettrica o acqua calda sanitaria con sistemi di produzione energia rinnovabili e basso impatto ambientale: max pt. 5- Impiego apprestamenti/sistemi per ridurre produzione di rifiuti ovvero per ottimizzarne la gestione e/o il recupero: max pt. 5- Incidenza sulla morfologia del terreno, sull'assetto percettivo (es. alterazione dello skyline), sulla impermeabilizzazione del terreno, et similia: max pt. 5 (inversamente proporzionale tanto più sensibile è l'incidenza)
Numero degli addetti da impiegare	<p>Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none">- pt. 1 per ogni addetto a tempo indeterminato., escluso amministratore/legale rappresentante;pt. 0,5 per ogni addetto a tempo determinato <p>Per un totale complessivo non superiore a pt. 15</p>
Certificazioni di qualità di gestione e ambientali	<p>Max pt. 10 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificazioni relative alla qualità dei processi gestionali: pt. 4- Certificazioni qualità ambientali. pt. 4- Certificazioni qualità gestione sicurezza e altre certificazioni analoghe: pt. 2
Certificazioni comprovanti l'esperienza maturata in settori <u>analoghi</u> a quello oggetto della richiesta di concessione	<p>5</p> <p>Max pt. 1 per ogni biennio di attività pregressa in settori analoghi sino al max di 5 pt.</p>

In sede di concorso delle istanze, saranno valutate anche le offerte migliorative sul canone base, secondo la seguente formula:

P = Punteggio

O₁ = Offerta maggiore

O₂ = 2^a Offerta

O_n = 3^a Offerta, etc.

P_{MA} = Punteggio massimo attribuibile = pt. 15

Alla 1^a offerta = 15 pt.



Alla 2^a offerta: $P = \frac{O_2 \times P_{ma}}{O_1}$

O_1

Alla 3^a offerta: $P = \frac{O_n \times P_{ma}}{O_1}$

O_1

L'esito della comparazione effettuata dalla Commissione interna in precedenza citata, sarà resa esecutiva con determina del Presidente.

Relativamente ai procedimenti finalizzati all'ottenimento di una concessione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii., la comparazione fra istanze concorrenti terrà conto della successiva Tabella B.

Tabella B

Criteri comparativi per istanze concorrenti presentate ai fini del rilascio di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 18 della Legge 28.01.1994, n. 84 e s.m.i.

CRITERIO	PESO
Maggiori garanzia di proficua utilizzazione della concessione	Max pt. 25 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: <ul style="list-style-type: none">- Esperienza maturata nel <u>medesimo settore</u> di attività: max 10 pt. (pt. 1/anno esperienza sino a max di 10);- <i>Natura e rilevanza degli investimenti quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, in termini di "safety" e di "security", compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato: max pt. 10;</i>- Programma di promozione dell'attività: max pt. 2- Capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati: max punti 3
Rilevanza interesse pubblico	Max pt. 18 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: <ul style="list-style-type: none">- Legame del bene richiesto in concessione con la collettività degli utenti marittimi e/o portuali: max pt. 4- <i>Grado di coerenza con le indicazioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le indicazioni del POT e del PRP: max pt. 5</i>- Valutazione sul complesso dei servizi offerti : max pt. 3- Obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria: max pt. 6



Minor impatto ambientale e visivo	<p>Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none">- Integrazione alimentazione/produzione elettrica o acqua calda sanitaria con sistemi di produzione energia rinnovabili e basso impatto ambientale: max pt. 5- Impiego apprestamenti/sistemi per ridurre produzione di rifiuti ovvero per ottimizzarne la gestione e/o il recupero: max pt. 5- Incidenza sulla morfologia del terreno, sull'assetto percettivo (es. alterazione dello skyline), sulla impermeabilizzazione del terreno, et similia: max pt. 5 (inversamente proporzionale tanto più sensibile è l'incidenza)
Riflessi Occupazionali	<p>Max pt. 7</p> <p>piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea</p>
Sostenibilità e impatto ambientale	<p>Max 8 pt. così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <p>Sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale: max 3 pt</p> <p>Livello di innovazione tecnologica: max 3</p> <p>Partenariato industriale con università e centri di ricerca: max 2 pt.</p>
Certificazioni di qualità di gestione e ambientali	<p>Max pt. 6 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificazioni relative alla qualità dei processi gestionali: pt. 2- Certificazioni qualità ambientali. pt. 2- Certificazioni qualità gestione sicurezza e altre certificazioni analoghe: pt. 2
Certificazioni comprovanti l'esperienza maturata in settori <u>analoghi</u> a quello oggetto della richiesta di concessione	<p>Max 5 pt.</p> <p>Max pt. 1 per ogni biennio di attività pregressa in settori analoghi sino al max di 5 pt.</p>

In sede di concorso delle istanze, saranno valutate anche le offerte migliorative sul canone base, secondo la seguente formula:

P = Punteggio

O₁ = Offerta maggiore

O₂ = 2^a Offerta



$O_n = 3^{\text{a}}$ Offerta, etc.

P_{MA} = Punteggio massimo attribuibile = pt. 15

Alla 1^a offerta = 15 pt.

Alla 2^a offerta: $P = \frac{O_2 \times P_{ma}}{O_1}$

O_1

Alla 3^a offerta: $P = \frac{O_n \times P_{ma}}{O_1}$

O_1

Articolo 13 – Rilascio della concessione

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, determinato in via definitiva dall'Autorità con apposito provvedimento;
- la presentazione della cauzione di cui al successivo articolo 35;
- i bolli ed il versamento tramite Mod. F23 dell'imposta di registro, pari al 2% del canone stabilito per l'anno del rilascio dell'atto moltiplicato per quelli di durata della concessione;
- la presentazione dei documenti di cui al precedente capoverso dovrà avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 5 giorni per l'adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente.

Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio dell'atto concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di 15 giorni dalla data della sua efficacia, l'Autorità di Sistema Portuale – anche tramite gli Uffici Territoriali di Porto - immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, etc.).

Sia la licenza sia l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 14 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima con finalità diportistiche (D.P.R. 509/1997)



Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per la costruzione/realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite nelle **lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509**, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante la compilazione del modello tipico appositamente predisposto dall'Ente completo di:

- **Modello D1** in bollo ed in forma cartacea utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. 2012;
- stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nel precedente articolo 8, lett. b);
- rilievo planimetrico secondo quanto stabilito al punto 1) dell'all. 1 del presente Regolamento;
- supporto digitale contenente, oltre agli elaborati progettuali nel formato.dwg, anche il file .xml generato dal programma Do.Ri.

Oltre alla documentazione di cui alle norme citate, deve comunque essere allegata alla domanda la ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e pubblicazione della domanda che verranno stabilite annualmente con appositi provvedimenti.

La concessione, esperita l'istruttoria prevista dal citato D.P.R. 509/97 a cura del Segretario Generale dell'AdSP, è rilasciata, sentito il Comitato di Gestione, dal Presidente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. m) della Legge.

Articolo 15 – Disposizioni particolari riguardanti le richieste di concessione di depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti

Nel caso di istanza di concessione riguardante la realizzazione/ampliamento di depositi costieri, oleodotti, impianti bunker ed opere connesse che necessitino di autorizzazione ex articolo 52 Cod. Nav., l'istruttoria di cui al precedente articolo 11 deve essere estesa anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio ed al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Ufficio Opere Marittime – che dovranno esprimersi, ognuno per quanto di competenza, in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza ex articoli 46, 47, 48 e 49 Reg. Cod. Nav.

Resta fermo quanto stabilito dalla Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 09, prot. n. 6/5212, Class. A.2.50, in data 18.11.2005 e n. 52 prot. n. M- IT/PORTI /9273 in data 10.07.2012 per quanto attinente la liberalizzazione delle attività del settore energetico e la semplificazione dei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 57 e 57 bis del Decreto Legge 9.2.2012 n.5 convertito, con modificazioni, con la Legge 7.04.2012 n. 35.

L'atto di concessione dovrà contenere apposita clausola concernente l'obbligo di collaudo ex articolo 48 Reg. Cod. Nav. da effettuarsi prima della messa in esercizio dell'impianto, che dovrà essere richiesto dal concessionario, con separata istanza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio.



Articolo 16 – Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima (articolo 38 Cod. Nav. e art. 35 Reg. Cod. Nav.)

Nei casi previsti dai precedenti articoli 9 e 10 del presente Regolamento, l'aspirante concessionario, nelle more del completamento dell'istruttoria, può richiedere, per motivate ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione delle aree e degli specchi acquei oggetto dell'istanza di concessione.

La domanda per l'anticipata occupazione deve essere presentata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante l'apposito **Modello D5** in bollo ed in forma cartacea, **previa acquisizione del Modello D1 (ove non già prodotto)**, cui deve essere allegata una relazione illustrativa a firma di tecnico abilitato e del richiedente che giustifichi l'urgenza nonché una dichiarazione con la quale l'istante si impegna a demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato nel caso la concessione fosse negata nonché le condizioni tutte che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità, spirato il termine ultimo della pubblicazione, che per la fattispecie viene fissato in giorni 20, e acquisito il necessario parere tecnico sulla esattezza del progetto nonché – qualora applicabile – l'autorizzazione ex art. 19 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374, previa costituzione di apposita cauzione nelle forme e nei modi indicati all'articolo 35, autorizza l'immediata occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, mediante formalizzazione di apposito atto di sottomissione che resta comunque subordinato all'osservanza delle condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Resta nella facoltà dell'Autorità determinare e chiedere il canone, anche di natura provvisoria, fin dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo quanto previsto nel successivo Titolo III.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto di concessione, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

L'atto di sottomissione è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 17 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 Reg. Cod. Nav.)

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione nella zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di autorizzazione o licenza suppletiva.

Il soggetto concessionario deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante l'apposito **Modello D3** - in bollo ed in forma cartacea – **previa acquisizione del Modello D1 ove non già prodotto** - cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) n° 3 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 2) n° 3 copie degli elaborati grafici in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;



3) n° 3 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare, evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;

4) n° 3 copie di ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione della variazione richiesta.

Solo nel caso di innovazioni che non importino ampliamenti e/o sostanziali variazioni alla concessione come definite dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav, laddove non ancora prodotto il Modello D1, il richiedente può inoltrare il **Modello D3** in formato cartaceo per poi produrre il Modello D1 completo di tutte le variazioni autorizzate.

Si procederà, quindi, con l'istruttoria secondo quanto stabilito nel precedente art.11.

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione suppletivo.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, che sarà stato determinato in via definitiva dall'Autorità con apposito provvedimento in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;
- la presentazione della cauzione di cui al successivo articolo 35.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio suppletivo (licenza demaniale marittima o atto formale pluriennale) ovvero, per le concessioni di cui all'art. 9, comma 3, lett. g) della Legge 84/94, qualora ne sussistano i presupposti deliberati dal Comitato di Gestione, l'atto formale pluriennale.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, etc.).

La concessione suppletiva è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, l'Autorità formalizza – senza necessità di acquisire il parere del Comitato di Gestione - apposita autorizzazione ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav., soggetta all'imposta di registro qualora vi sia variazione del canone.

Articolo 18 – Presentazione di domanda per subingresso (articolo 46 Cod. Nav. e articolo 30 Reg. Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente mediante l'inoltro dell'apposito **Modello D4** utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. 2012, cui devono essere allegati:



- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società istante; le imprese appartenenti a stati esteri possono presentare, una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della società subentrante.

E' ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora non sussistano motivi ostativi e salva la eventuale altra documentazione occorrente, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio della licenza di subingresso.

La licenza di subingresso è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 19 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente mediante l'inoltro dell'apposito **Modello D6** in bollo ed in forma cartacea cui devono essere allegati:

- 1) scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria;
- 3) copia Atto costitutivo e/o Statuto (in caso di Associazione, Ente, etc.).

E' ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora non sussistano motivi ostativi, previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione, si procederà al rilascio dell'autorizzazione non soggetta ad imposta di registro. Nel caso in cui i tempi per l'acquisizione del parere del Comitato di Gestione non siano compatibili con i tempi di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione – normalmente stabiliti in giorni 30 – il Presidente potrà rilasciare in via provvisoria l'autorizzazione richiesta, salvo successiva ratifica del Comitato di Gestione medesimo.

Articolo 20 – Presentazione di domanda per affidamento ad altre imprese portuali all'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo (articolo 18, comma 7, della Legge)



Il concessionario ex art. 18 della Legge, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione di alcune attività comprese nel ciclo operativo della concessione, previo inoltro di istanza in bollo nella quale deve essere specificata l'attività per la quale si chiede l'affidamento e l'impresa affidataria.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nei punti 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 del precedente art. 10, salvo che non sia già presente agli atti.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora non sussistano motivi ostativi, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio dell'autorizzazione.

Il concessionario ex art. 18 che avanza richiesta di autorizzazione ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, dovrà comunque dimostrare come verrà garantita la prevalenza dell'attività esercitata direttamente dallo stesso concessionario, rispetto al/ai segmento/i del ciclo operativo del terminal oggetto di richiesta di affidamento ad altre imprese portuali.

Articolo 21 – Termini del procedimento

Nelle more della approvazione del nuovo Regolamento sul procedimento amministrativo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, i termini istruttori afferenti ai relativi procedimenti amministrativi sono quelli fissati con il "Regolamento per l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii." approvato con il Decreto n.7 del 2 luglio 2010 del Presidente della soppressa Autorità Portuale di Bari.

Articolo 22 – Istanze irregolari

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica di cui al presente regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, ove indicata nell'istanza, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intenderà respinta.

Nelle more dell'integrazione della domanda i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa.

L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall'Autorità.

Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia comunque carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera all'interessato a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato.

L'archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda avente medesimi scopo ed oggetto.



Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta.

In ogni caso non si darà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.

Articolo 23 – Commissione di valutazione

E' istituita presso la sede dell'AdSP MAM una Commissione di valutazione che si esprime sulle domande di concessione concorrenti, nonché sugli aspetti di cui all'art. 32 del presente Regolamento. La stessa si esprime altresì ogni qualvolta il Presidente ne richieda il parere.

La stessa è composta da n. 5 membri, dei quali uno è il Segretario generale dell'AdSP, che la presiede e ne coordina i lavori, ovvero un delegato di quest'ultimo con qualifica dirigenziale. Gli altri componenti, individuati tra il personale dell'AdSP, non potranno avere una qualifica funzionale inferiore a quella di impiegato di 1° livello, non dovranno essere inquadrati nell'area demanio dell'ufficio istruttore e dovranno garantire la rappresentanza dei settori tecnico, finanziario e legale. Al fine di garantire maggiore trasparenza e in linea con le indicazioni previste nel Piano Nazionale Anticorruzione, il Presidente, qualora ne rilevi la necessità e/o l'opportunità, potrà procedere alla individuazione e nomina di componenti esterni in sostituzione di uno o più membri interni.

Il risultato dei lavori di tale Commissione, oltre che utile in ogni tempo per l'assunzione di provvedimenti da adottarsi ai sensi di legge a cura degli Organi dell'Amministrazione competenti.

La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti.

Articolo 24 – Rinnovo delle concessioni

Ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Tuttavia qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, da intendersi come nuovo rilascio del titolo, lo stesso deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante l'apposito **Modello D2** – in bollo ed in forma cartacea - ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto - utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. 2012 da far pervenire agli Uffici dell'Autorità, improrogabilmente, nel periodo compreso tra il centoventesimo e il novantesimo giorno precedente la scadenza del titolo concessorio.

Rimane comunque in facoltà dell'Autorità vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata un'autocertificazione concernente il buono stato manutentivo dei beni/aree oggetto della concessione in scadenza e l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel precedente titolo, nonché l'attestazione che non sono intervenute variazioni nella consistenza della concessione.



Deve essere allegata, inoltre la ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria della domanda.

Solo nel caso di domanda di primo rinnovo non deve essere allegata, se già presente agli atti, alcuna documentazione tecnica o amministrativa, salva quella attestante l'intervenuta variazione nei dati essenziali (personali, societari, ecc.), già in possesso dell'Autorità e salva la necessità di integrazione segnalata dall'Autorità.

a) Diniego della domanda

Qualora l'Autorità ritenga di non accogliere la domanda di rinnovo (nuovo rilascio), la decisione negativa – fermo restando l'adempimento di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 - sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato entro la data di scadenza del titolo concessionario di cui era stato richiesto il rinnovo.

Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto.

Alla data di scadenza del titolo scaduto e non rinnovato, le aree ed i beni precedentemente concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa ivi presente o installata dal concessionario e restituiti nel pristino stato all'Autorità.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; il tutto salvo che l'Autorità non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate.

Potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili, le risultanze dell'attività di controllo eseguita, dall'Autorità o da altre pubbliche Autorità, dalla quale risultino le mancanze o gli abusi di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

b) Accoglimento della domanda

Nel caso in cui, invece, l'Autorità ritenga, da una disamina sommaria, procedibile la domanda di rinnovo (nuovo rilascio), procederà tempestivamente alla sua pubblicazione secondo le procedure indicate nel precedente articolo 11 in relazione alla tipologia di concessione e ciò in attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 Cod. Nav.

Nel caso di domanda concorrente, si procederà secondo quanto previsto al precedente articolo 12.

Nel caso non intervengano domande concorrenti, si procederà, il prima possibile, al rinnovo formale della concessione, mediante rilascio di un nuovo titolo concessorio per il periodo in esso stabilito.

Solo nelle more della procedura di rinnovo è consentito al concessionario proseguire legittimamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto e di cui egli ha chiesto il rinnovo, salvo comunicazione in senso contrario dell'Autorità.

c) Domanda inoltrata oltre i termini stabiliti

Nel caso di istanze fatte pervenire oltre i termini stabiliti al co.2 del presente articolo, il concessionario è tenuto al pagamento – anche se, in conseguenza della comparazione ex art. 37 Cod. Nav., l'istanza del titolare non fosse



accolta – di un indennizzo pari al 200% del canone dovuto, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di conclusione dell'iter istruttorio.

Qualora l'iter istruttorio non dovesse concludersi prima della scadenza dell'atto di cui è stato richiesto il rinnovo, l'Autorità potrà valutare il rilascio di una concessione provvisoria ex art. 10 Reg. Cod. Nav.

Articolo 25 – Occupazioni temporanee

Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata (massimo 7 giorni incluso allestimento/smantellamento), che non prevedano opere inamovibili, con esclusione della materia del deposito merci in banchina, fatta oggetto di separata disciplina.

Dette occupazioni devono essere autorizzate dall'Autorità previa presentazione, entro il termine di dieci giorni prima della data del loro inizio, di domanda in bollo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'autorizzazione, previa istruttoria sommaria dell'Ufficio, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazioni esterni interessati, tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 90 e 99, rispettivamente datate 27.7.1999 e 15.5.2000.

Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi ed il canone da corrispondere anticipatamente, salva diversa facoltà dell'Autorità.

Sono autorizzabili senza pagamento del canone, le iniziative/eventi/attività di carattere benefico/solidale/pubblica utilità, nonché quelle patrocinate dall'Autorità di Sistema portuale.

In relazione alla tipologia della manifestazione/evento, al richiedente potrà essere richiesta idonea polizza bancaria e/o assicurativa, con somma garantita non inferiore ad Euro 5.000,00, a garanzia del risarcimento di eventuali danni arrecati ai beni demaniali marittimi in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 26 – Navi inoperose

Nei porti facenti parte dell'Autorità di Sistema non è consentito, in linea generale, porre in disarmo navi e/o galleggianti, né occupare banchine pubbliche con navi, galleggianti e natanti in genere non interessati dall'espletamento di operazioni portuali/commerciali/diportistiche (cd. navi inoperose).

In caso di particolari necessità, debitamente motivate, al fine di valutare la possibilità di accoglimento della richiesta finalizzata all'autorizzazione alla sosta inoperosa di navi, galleggianti e natanti in genere armati ed equipaggiati agli ormeggi pubblici del porto, il vettore – direttamente o per il tramite del proprio raccomandatario marittimo – dovrà presentare – almeno 96 ore prima della data di eventuali inizio della sosta – apposita istanza finalizzata all'ottenimento



della citata autorizzazione all'occupazione di ambiti demaniali, ferma restando la competenza dell'Autorità marittima in materia di assegnazione degli accosti di cui all'art. 62 Cod. Nav..

Si intendono per navi e galleggianti quelli di cui all'art. 136 Cod. Nav. e 302 Reg. Cod. Nav. adibiti al trasporto di merci e/o passeggeri.

Nell'istanza devono essere riportati gli estremi identificativi della nave e dell'armatore, le dimensioni dell'unità (lunghezza fuori tutto), il tempo previsto della sosta e le motivazioni della stessa, la tabella di armamento minima ed ogni altra utile informazione in merito.

Acquisita l'istanza, verrà richiesto il nulla osta della locale Capitaneria di Porto e in caso di assenza di motivi ostativi, verrà rilasciata l'autorizzazione alla sosta inoperosa che vale unicamente sotto il profilo demaniale marittimo e che non potrà comunque superare i 120 giorni.

La nave, anche se autorizzata alla sosta inoperosa, dovrà comunque essere sempre pronta a muovere a semplice richiesta dell'Autorità di Sistema e/o dell'Autorità marittima competente. In caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato la temporanea impossibilità della nave a muovere con i propri propulsori, alla stessa sarà imposto l'impiego dei rimorchiatori portuali (uno o più) per ottemperare l'ordine di movimentazione.

Non è considerata sosta inoperosa quella determinata da sospensioni delle attività disposte dalle Autorità e quelle determinate da avverse condizioni meteorologiche, nonché le 24 ore successive alla fine delle operazioni commerciali.

E' considerata inoperosa la nave che pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni portuali, non dia corso alle stesse per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i festivi.

Il vettore, a fronte del rilascio dell'autorizzazione in questione, sarà tenuto al versamento in favore dell'Autorità di Sistema portuale del canone per detta occupazione come da tabella di seguito riportata:

NAVI SUPERIORI ALLE 500 GT

Tipo di nave	Primi 15 giorni	Dal 16 ^a al 30 ^a giorno	Dal 31 ^a al 60 ^a giorno	Dal 61 ^a sino al 120 ^a giorno
Nave da carico con l.f.t. > 50 mt e sino a 100 mt	Euro 10,00 al giorno	Euro 25,00 al giorno	Euro 40,00 al giorno	Euro 60,00 al giorno
Nave da carico con l.f.t. > a 100 mt	Euro 14,00 al giorno	Euro 29,00 al giorno	Euro 44,00 al giorno	Euro 64,00 al giorno
Nave da passeggeri con l.f.t. > 50 mt e sino a 100 mt	Euro 12,00 al giorno	Euro 27,00 al giorno	Euro 42,00 al giorno	Euro 62,00 al giorno
Nave da passeggeri con l.f.t. > a 100 mt	Euro 16,00 al giorno	Euro 31,00 al giorno	Euro 46,00 al giorno	Euro 66,00 al giorno
Navi diverse (navi ricerche - supply vessel)	Euro 5,00 al giorno	Euro 8,00 al giorno	Euro 15,00 al giorno	Euro 30,00 al giorno



Il diritto stabilito per la sosta sarà quantificato nell'atto di autorizzazione, sempre salvo l'eventuale conguaglio, e dovrà essere versato entro il termine stabilito nell'atto medesimo, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Sono esentate da pagamento del canone:

- a) le navi militari, sia italiane che di bandiera estera;
- b) le navi, i natanti e i galleggianti afferenti i servizi tecnico-nautici e i servizi portuali.

Per le navi, galleggianti e i natanti sino a 500 GT o di lunghezza inferiore a 50 mt, le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50%.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

TITOLO III

Disciplina dei canoni demaniali e della cauzione



Articolo 27 – Canoni di concessione demaniale

Alle concessioni demaniali marittime aventi qualunque forma amministrativa ("licenza", "atto formale", "accordo sostitutivo di concessione"), si applicano le misure dei canoni previsti dall'allegato 5 del presente Regolamento.

In caso di successiva emanazione di Ordinanze che modifichino e/o sostituiscano e/o integrino la disciplina oggi vigente in materia di canoni, il richiamo ai provvedimenti testé effettuato si intenderà automaticamente esteso alle nuove ordinanze, senza necessità di apportare alcuna modifica al presente Regolamento.

Ai canoni relativi a tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione soggetta alla medesima disciplina, verrà applicata la variazione derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT, annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 04 della Legge 4 Dicembre 1993, n. 494.

La misura del canone deve sempre essere rapportata all'anno solare.

Articolo 28 – Canone per occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee consentite dall'Autorità ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento, salvo che non si ricada nelle fattispecie per le quali non è richiesto il pagamento di canone, si applicano i canoni stabiliti dalla stessa Autorità in vigore all'anno solare in cui avviene l'occupazione stessa per quella tipologia di occupazione, frazionati in trecentosessantacinquesimi per quanti sono i giorni dell'occupazione temporanea e fatta salva l'applicazione del canone minimo previsto.

Articolo 29 – Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento

All'inizio dell'anno, dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aggiornamento Istat previsto dall'art. 04 della Legge 494/93, l'Autorità provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza tramite l'invio della nota dirigenziale.

Qualora la comunicazione dell'aggiornamento ISTAT non dovesse pervenire entro il 31 marzo, l'Autorità procederà comunque con l'emissione della nota di accertamento di importo uguale a quello dell'anno precedente, da intendere come liquidazione provvisoria e salvo conguaglio da richiedere non appena sarà stato possibile determinare il canone definitivo, con le medesime forme e procedure qui previste.

Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, tramite versamento su conto corrente bancario intestato all'Autorità di Sistema Portuale le cui coordinate saranno indicate nella determina inviata al concessionario.



In caso di ritardo nella suddetta corresponsione, l'Autorità provvederà ad applicare un interesse di mora pari al tasso legale, oltre che a formale sollecito del pagamento ed alla intimazione che, non ottemperando, potranno determinarsi le circostanze per dichiarare la decadenza della concessione e per procedere alla escussione della cauzione di cui all'articolo 36 del presente Regolamento.

Decorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito senza che il concessionario o utilizzatore temporaneo di area demaniale abbia provveduto al pagamento del canone richiesto, si procederà senz'altro all'incameramento della cauzione e a valutare l'avvio del procedimento di decadenza ex art. 47 Cod. Nav.

Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi R.D. 14 Aprile 1910, n. 639, a notificare, nei confronti del concessionario, ingiunzione di pagamento degli importi di canone residuo, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.

A scadenza del termine indicato nell'atto ingiuntivo, l'Autorità attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. n. 639/1910 sopra citato.

Articolo 30 – Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone

Per le concessioni di notevole rilevanza e nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali ovvero di strutture di difficile rimozione, è previsto che durante la concessione si sviluppino la progettazione, la realizzazione delle opere progettate e la gestione delle attività all'interno delle medesime.

In tal caso, nel periodo di durata della concessione, possono essere individuate due fasi e prevedere un canone diverso per ciascuna di esse: la fase di cantiere e quella di gestione e/o fase di esercizio dell'attività.

La fase di cantiere può comprendere:

- a. la definizione della progettazione esecutiva, l'espletamento dei procedimenti di gare e appalti, ove necessario e, infine, l'acquisizione delle relative autorizzazioni;
- b. la realizzazione (demolizione, restauro, bonifiche, riqualificazioni ambientali, ecc.) delle opere, fino al collaudo attestante l'agibilità delle medesime ai fini della destinazione funzionale progettata.

La durata della parte a) verrà concordata tra l'Autorità ed il richiedente in base alle specifiche progettuali ed autorizzative.

La durata della parte b) dovrà essere collegata al crono-programma dei lavori presentato dal richiedente, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste.

Qualora in sede di rilascio della concessione, non si sia provveduto preventivamente alla individuazione di tali tempistiche ovvero il richiedente non abbia provveduto alla presentazione del crono programma dei lavori, tale periodo viene complessivamente individuato dall'Autorità e non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 3 (tre) anni, periodo che potrà essere eventualmente rideterminato non appena verrà prodotto il citato crono programma, fermo restando il periodo massimo di 3 anni già stabilito.



Il rispetto di tale piano sarà oggetto di verifica semestrale da parte dell'Autorità, in contraddittorio con la concessionaria, e sarà garantito attraverso la previsione di penali da applicare in caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dalla concessionaria.

Il crono programma potrà essere modificato solo previa autorizzazione dell'Autorità per cause di forza maggiore che impediscano il rispetto delle tempistiche in esso previste ovvero per motivi imputabili all'Autorità.

In considerazione del fatto che durante tale fase non vengono svolte attività di tipo commerciale e/o attività lucrative e che le superfici concesse/consegnate sono aree scoperte e/o specchi acquei liberi sui quali devono essere realizzate le opere ed allestite le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della concessione, a tutte le superfici concesse si applicano le misure unitarie base di canone previste per le aree scoperte e per gli specchi acquei liberi, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e/o dalla prima consegna delle aree sempre che non sopravvenga prima di tale periodo utilizzazione lucrativa della concessione, stabilendo che in tal caso sarà dovuto il canone a regime previsto per la fase di gestione.

La fase di gestione e/o fase di esercizio dell'attività comprende il periodo intercorrente tra la fine dei lavori (collaudo) e il termine di scadenza della concessione, in cui è previsto che il concessionario eserciti l'attività oggetto della concessione.

Durante tale fase il concessionario dovrà altresì provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni concessi e di quelli dal medesimo realizzati.

Articolo 31 – Riduzione del canone in conseguenza di investimenti privati per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione

Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite all'articolo 5, comma 9, della Legge ovvero di strutture di difficile rimozione, il canone, limitatamente alle zone interessate dalle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la misura complessiva del canone riferito sempre alle sole zone interessate dalla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione e di quelle di difficile rimozione è ridotta del 50%.

Comunque, l'importo del canone non può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al minimo previsto dal presente Regolamento.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa valutazione della pertinente documentazione presentata ai sensi del presente Regolamento.

L'investimento effettuato dal concessionario sarà altresì ammesso a decomputo nella misura del 25% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso.

In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone.

La riduzione del canone relativamente a solo investimento cesserà al raggiungimento del 100% della quota riconosciuta, restando inteso che, in caso di decadenza e/o di cessazione della concessione per altre ragioni, le nuove



opere verranno acquisite al demanio senza che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sia dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione. In caso di revoca trovano applicazione le norme in materia di cui all'art.42 del Codice della Navigazione.

Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di straordinaria e ordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione di tali beni che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

La presente disposizione non si applica ai rapporti concessori già in essere alla data di emanazione del presente Regolamento nei cui titoli sia stata già disciplinata la fattispecie di cui al presente articolo.

Articolo 32 – Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri enti pubblici

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base al presente Regolamento, in presenza di eventi straordinari che abbiano arrecato al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di pubblico interesse (lavori, aree di cantiere, ecc.) tali da comportare una limitazione e/o una minore utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 42, 44 e 45 Cod. Nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui al presente regolamento. In tale caso si applica il minimo.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà superare il 50% dell'ammontare del canone.

Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione.

La domanda è sottoposta all'esame della Commissione di cui al precedente articolo 23, che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata:

- 1) perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti e documentazione fotografica;
- 2) progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino;
- 3) computo metrico estimativo dei lavori.

La domanda è sottoposta all'esame della Commissione di cui all'articolo 23, che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Gli eventi in questione potranno eventualmente determinare, su richiesta del concessionario ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ripristino del danno e dei lavori necessari, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione.



L'autorizzazione, sia per la riduzione del canone che per l'esecuzione dei lavori, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità, sentito il Comitato di gestione.

Articolo 33 – Riscontro degli investimenti

Ai fini della richiesta di ammissione alle riduzioni di cui agli articoli 31 e 32, il concessionario dovrà presentare la necessaria ed idonea documentazione tecnica e amministrativa; in particolare, ove l'investimento comporti realizzazione di opere, dovrà essere presentato il progetto esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

Dovranno, inoltre, essere sempre presentati il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 ed un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni / Stato/ CE.

L'Ufficio Demanio competente, con il supporto dell'area Tecnica, provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fasi di consuntivo.

In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità in funzione di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea, o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti, oltre alla revoca del beneficio riconosciuto, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente scomputate, con facoltà di escussione della fidejussione prestata e di ogni azione esecutiva.

Articolo 34 – Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali

Nel termine massimo di 20 giorni dalla data di scadenza di cui all'articolo 29, comma 3, potranno essere presentate, per i soli canoni il cui importo annuale sia superiore ad euro 10.000,00 (dieciimila), domande di rateizzazione dei canoni concessori da diluirsi nel numero massimo di sei rate, comunque comprese nel termine di scadenza della annualità medesima, con applicazione di interessi di dilazione equivalenti al tasso legale, decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone.

L'Autorità si riserva facoltà di accettazione della richiesta di rateizzazione a proprio insindacabile giudizio discrezionale.

Articolo 35 – Cauzione (articolo 17 Reg. Cod. Nav.)

Per le concessioni di emissione successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, che abbiano una durata di superiore a quattro anni, a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, tutti i soggetti richiedenti concessione demaniale dovranno costituire a favore dell'Autorità una cauzione di importo equivalente ad almeno tre annualità del canone demaniale. Per le concessioni di durata sino a quattro anni, l'ammontare della cauzione sarà pari a due annualità del canone.



La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa; sia la fideiussione bancaria sia la polizza fideiussoria dovranno prevedere espressamente, tra l'altro:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 Cod. Civ.) senza alcuna riserva;
- 2) la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- 3) la sua operatività entro un termine minimo e comunque non superiore a 20 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità di Sistema Portuale senza alcuna riserva;
- 4) la validità fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale;
- 5) in caso di polizza il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Autorità di Sistema Portuale ai fini della validità della garanzia;
- 6) il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia attinente i rapporti regolati dalla polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria sarà quello di Bari in via esclusiva ed inderogabile.

La predetta garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio. Le fideiussioni bancarie e/o assicurative dovranno essere prodotte da Istituti di primaria rilevanza e abilitati alla prestazione di che trattasi nel territorio nazionale. In ogni caso, l'Autorità di Sistema portuale MAM si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito e solo ad esito favorevole della verifica, procederà all'accettazione della cauzione prestata con le forme fideiussorie richiamate.

In caso di presentazione di moduli di assicurazione prestampati, il concessionario potrà utilizzare il modello allegato al presente Regolamento quale appendice a testo libero, con la precisazione "le seguenti clausole annullano e sostituiscono le condizioni generali di assicurazione".

Il mancato adeguamento della cauzione di cui ai precedenti commi nei termini assegnati, potrà comportare decadenza dalla concessione in atto.

In caso di escussione della fideiussione od incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura adeguata entro 20 giorni dalla richiesta avanzata in tal senso dall'Autorità. La mancata ricostituzione della cauzione nei termini assegnati sarà valutata quale possibile causa di decadenza dalla concessione.

La prestazione della cauzione costituisce presupposto indefettibile per accordare l'anticipata occupazione delle aree richieste in concessione.



TITOLO IV

Disposizioni particolari riguardanti le concessioni – durata, cessazione, revoca e decadenza



Articolo 36 – Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'articolo 8 Reg. Cod. Nav., eccezion fatta per quelle che comportino impianti di difficile rimozione, ed hanno durata ordinaria di anni quattro, ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiori per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Concessioni di durata superiore a quella del quadriennio, potranno essere valutate in relazione agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, all'acquisizione di traffici programmati e agli impegni assunti per l'occupazione. In tal caso, nonché per gli atti che comportino la realizzazione di opere di difficile rimozione, la concessione sarà rilasciata per atto formale.

Articolo 37 – Cessazione della concessione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento per il caso del rinnovo delle concessioni in scadenza, ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione di mora.

La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dallo spirare del termine naturale previsto per la sua validità, da:

- rinuncia espressa del concessionario;
- decadenza dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 47 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 42 Cod. Nav. ;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della Legge (mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione).

Ai sensi dell'articolo 49 Cod. Nav., salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'articolo 42 Cod. Nav., quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità (quale "Autorità concedente") di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona di pristino stato.

La riduzione in pristino deve essere operata a cura e spese del concessionario stesso; ove costui non vi provveda entro il termine congruo assegnato dall'Autorità in relazione alla tipologia e mole delle opere da demolire, l'Ente potrà operarla d'ufficio ai sensi dell' articolo 54 Cod. Nav.



Articolo 38 – Revoca della concessione

L'Autorità può revocare una concessione:

1. per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa;
2. per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicata dal Presidente dell'Autorità di Sistema portuale all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/90, in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo, non inferiore a giorni 10, per far prevenire le proprie deduzioni in merito. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Ufficio Demanio sottoporrà al Presidente, per l'adozione, il provvedimento di revoca opportunamente motivato, previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione.

In caso di revoca della concessione, se le opere realizzate dal concessionario vengono acquisite allo Stato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 42 Cod. Nav. e sempre che non sia diversamente stabilito, spetteranno al concessionario tante quote parti del costo sostenuto per la loro realizzazione, come determinato in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti al termine di scadenza che era stato fissato per la durata della concessione.

Rimane ferma, in tal caso, la facoltà dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca e su conforme avviso dell'Agenzia del Demanio, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino, nelle forme sopra viste.

In caso di revoca parziale, si farà luogo ad un'adequata riduzione del canone, salva la possibilità del concessionario di rinunciare alla concessione entro il termine di cui all'articolo 44, comma 1, Cod. Nav.

In ogni caso l'indennizzo, non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto dall'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla Legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidato, fissando il termine e indicando dettagliatamente il lavori da eseguire. In caso di inadempienza l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione oltre che procedere alle ulteriori azioni previste dalle norme.

Articolo 39 – Decadenza dalla concessione

L'Autorità potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav., in presenza delle circostanze ivi elencate e, in particolare, di quelle appresso esemplificate:

- la mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, l'avvenuta ed inescusabile occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
- il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l'uso assentito, per periodi tali da far ritenere decaduto l'interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;



- l'aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva dell'Autorità.
- la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone demaniale e dei suoi accessori (nei termini di cui all'art. 29 del presente Regolamento;
- l'avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto e ottenuto, rispettivamente, la licenza di subingresso o l'autorizzazione all'affidamento di cui agli articoli 45bis e 46 del Codice della Navigazione;
- la reiterata inosservanza degli obblighi discendenti dall'atto concessorio;
- per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui all'articolo 18, comma 6, lettera a), della Legge.

Si applicano alla decadenza per quanto compatibili le procedure previste per la revoca dall'articolo 38 del presente Regolamento.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

TITOLO V

Difforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione



Articolo 40 – Indennizzi e procedure ingiuntive

L'Autorità, nello svolgimento dell'attività di controllo propria o di altre Autorità o su segnalazione di terzi in genere, verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.

Gli abusi potranno consistere - a titolo esemplificativo - in:

- occupazione e/o erezione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
- occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;
- erezione, da parte di concessionari, di manufatti e/o impianti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
- utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzatorio da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
- realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 Cod. Nav.

Tutti i casi evidenziati verranno denunciati alle competenti Autorità (giudiziaria e di polizia), prefigurando la violazione degli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav. e/o delle altre disposizioni eventualmente violate.

Sulla base dei dati in esso contenuti e sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, l'Autorità provvederà a comunicare all'interessato, ai sensi della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento rivolto all'emissione dell'ingiunzione di sgombero di cui all'articolo 54 Cod. Nav., (ed eventualmente del parallelo procedimento per dichiarare la decadenza dalla concessione), assegnando all'intimato un termine congruo per far prevenire le proprie controdeduzioni.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Autorità provvederà a notificare l'ingiunzione di sgombero, opportunamente motivata.

Tale provvedimento, dopo breve illustrazione dell'antefatto e delle motivazioni, conterrà l'intimazione categorica a provvedere alla riduzione in pristino stato del demanio marittimo entro un termine ritenuto congruo per tale adempimento, decorrente dalla notifica del provvedimento medesimo; conterrà altresì l'avviso che, non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio la stessa Autorità, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 494/93, e precisamente:

- una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le forme di abusiva occupazione;
- una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Quanto precede non impedisce all'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare – previa istruttoria - l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi e ferma restando la determinazione degli indennizzi.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

TITOLO VI

Opere realizzate in prossimità del demanio marittimo



Articolo 41 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Articolo 55 Cod. Nav.)

Il soggetto giuridico che intende realizzare nuove opere in prossimità del demanio marittimo, entro i trenta metri dal limite demaniale o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, deve avanzare istanza in bollo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, utilizzando allo scopo il modello di istanza Do.Ri. D7, in forma cartacea, corredato dalle documentazioni tecniche nello stesso richiamate.

In merito all'istanza, l'Autorità procederà alla valutazione dell'eventuale coinvolgimento e/o limitazioni all'uso del demanio marittimo, richiedendo il parere alla Capitaneria di Porto ed all'Agenzia delle Dogane.

A conclusione favorevole dell'iter istruttorio e previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione, sarà rilasciata apposita autorizzazione o, in caso di riscontrate limitazioni all'uso del demanio marittimo, atto di concessione secondo le forme previste.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 42 – Rapporti con l'utenza

L'Ufficio Demanio potrà consigliare l'utenza ed assisterla nella redazione degli atti, fornendole tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad un più proficuo rapporto Utente - Istituzione, purché ciò non incida sull'economia complessiva del lavoro d'ufficio e con esclusione di ogni attività potenzialmente oggetto di prestazione professionale da parte di liberi professionisti, tecnici, consulenti d'impresa, ecc.

Per l'apertura al pubblico, l'Ufficio osserverà l'orario che sarà comunicato all'utenza nelle forme più opportune e di più ampia diffusione.


Articolo 43 – Rinvio ed entrata in vigore

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav. nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo (Legge e successive modifiche e integrazioni).

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione tramite Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, previo parere del Comitato di Gestione e dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare.

Sono in ogni caso fatti salvi gli atti concessori vigenti, rilasciati dalle sopresse Autorità portuali di Bari (AP Levante), Brindisi e Manfredonia, sino alla loro scadenza, inclusa la parte relativa ai canoni demaniali già applicati.

Limitatamente ai soli canoni demaniali previsti dal presente Regolamento, fatta eccezione per quelli relativi alle occupazioni di breve durata e quelli previsti per la sosta di navi inoperose, si stabilisce altresì che gli stessi troveranno applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e per i soli atti concessori rilasciati a partire da tale data.



Allegato 1 – Contenuto del progetto

Contenuto del progetto da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima finalizzato alla realizzazione di nuove opere classificabili quali facile/difficile rimozione (vedi tabella delle tipologie delle opere riveniente dalla Circolare del M.I.T. n. 120 del 24.05.2001)

Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche, dimensionali (sia architettoniche che strutturali) e funzionali dell'intervento.

Tutti gli elaborati devono essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni d'uso dell'insieme e delle parti componenti.

La documentazione minima a corredo dell'istanza di concessione, salvo una diversa determinazione dell'Autorità, sarà, in linea di massima, quella di seguito indicata:

- 1) rilievo planimetrico opportunamente quotato con le indicazioni dei confini, completo della specifica di tutte le tipologie di occupazione e delle relative superfici inerenti la richiesta di concessione (es. specchio acqueo, opere di facile/difficile rimozione, eventuali pertinenze demaniali, aree scoperte, etc.); nell'elaborato planimetrico dovranno essere indicate le coordinate di tutti i punti rilevati, espresse nel sistema piano Gauss-Boaga, ed il codice alfanumerico del corrispondente modello D1.
- 2) relazione tecnica descrittiva, corredata dai disegni particolari degli impianti;
- 3) elaborato grafico architettonico completo di piante, prospetti, sezioni e riepilogo delle consistenze di progetto. Il tutto rappresentato in opportuna scala, comunque non inferiore ad 1:100.

Contenuto del progetto/planimetria da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima relativa ad immobili pertinenziali.

Si distinguono i seguenti i seguenti casi:

- a) l'aspirante concessionario non intende apportare alcuna modifica ai locali oggetto di istanza e, pertanto, la planimetria degli stessi potrà essere fornita dall'Ente, qualora disponibile;



- b) l'aspirante concessionario intende apportare modifiche ai locali oggetto di istanza per cui dovrà necessariamente produrre un progetto redatto secondo le seguenti disposizioni:
1. elaborato grafico architettonico, rappresentativo della situazione *ante e post operam*, completo di piante, prospetti, sezioni, riepilogo delle consistenze di progetto ed eventuali particolari costruttivi. Il tutto rappresentato in opportuna scala, comunque non inferiore ad 1:100;
 2. relazione tecnica descrittiva oltre alle eventuali relazioni specialistiche.

Le suddette elencazioni sono da ritenersi a titolo indicativo e non esaustivo; ulteriori indicazioni saranno formulate in relazione ai casi specifici.

L'aspirante concessionario è direttamente responsabile della completezza documentale necessaria alla realizzazione dell'intervento proposto (per tipologia ed ubicazione) ed allo svolgimento dell'attività prevista dalla relativa destinazione d'uso.

Le testatine di tutti gli elaborati progettuali, nei quali non dovranno risultare abrasioni e/o correzioni, devono riportare la denominazione, la tipologia dell'intervento, la firma del richiedente, la firma ed il timbro professionale dell/i progettista/i.

Una copia completa del progetto deve essere presentata in bollo nella misura vigente.



Allegato 2 – Schema di fideiussione/polizza assicurativa

Schema di fideiussione bancaria/polizza assicurativa escutibile a prima richiesta di cui all'art. 36 Regolamento d'uso aree demaniali marittime dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

ENTE GARANTITO:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale

Piazzale Cristoforo Colombo, n. 1 - 70122 BARI

Con riferimento al *rilascio/rinnovo* dell'atto di concessione da stipularsi con l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, con sede legale in Piazzale Cristoforo Colombo, n. 1, 70122 Bari, *la Società/Coop/Sig.-Sig.ra etc...* si impegna a gestire in regime di concessione *un locale/un'area* allo scopo di *vendita/stoccaggio/mantenere uffici/etc.etc.*

la sottoscritta *Banca/Compagnia di Assicurazione*, in persona di _____ nella sua qualità di _____

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore della Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico Meridionale e nell'interesse della *Società/Coop/Sig.-Sig.ra etc...*, fino alla concorrenza di _____ euro a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla *Società/Coop/Sig.-Sig.ra etc...* nei confronti dell' Autorità di Sistema portuale sopra citata e comunque derivanti dall'atto di concessione.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la *Società/Coop/Sig.-Sig.ra etc...* non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la sottoscritta *Banca/Compagnia di Assicurazione*, entro venti giorni dalla **richiesta** sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione, rinunciando alla preventiva escussione del concessionario *Società/Coop/Sig.-Sig.ra etc...* e nonostante eventuali opposizioni da parte della *Società/Coop/Sig.-Sig.ra etc...* o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare all'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale le somme garantite, dietro semplice **richiesta** di quest'ultima da inoltrare alla *Banca/Compagnia di Assicurazione* a mezzo raccomandata A.R. o pec.

Tale **fideiussione/polizza** viene prestata dalla *Banca/Compagnia di Assicurazione*, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con la *Società/Coop/Sig.-Sig.ra etc...* per tutta la durata della concessione anche prorogata o rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi aa codesto Ente con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni; in ogni caso essa resta valida sino a formale dichiarazione di svincolo, che codesto Ente, sempre che sia stato soddisfatto ogni suo credito, rilascia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di disdetta.

La sottoscritta *Banca/Compagnia di Assicurazione* rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.


Le presenti clausole e condizioni speciali prevalgono su quelle generali di contratto.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa **fideiussione/polizza assicurativa** sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

(firma)

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Bari.

(firma)



Allegato 3 - Mod. DC - Schema di domanda di concessione demaniale marittima

All' Autorità di Sistema portuale del
Mare Adriatico meridionale
Piazzale Cristoforo Colombo, 1
70122 BARI

Oggetto: Domanda di concessione demaniale marittima.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a residente a C.A.P.
in Via/Piazza N. C.F.
Tel. (se soggetto collettivo: nella qualità di
della società/associazione/altro
avente sede a C.A.P. in Via/Piazza N.
C.F. Partita IVA)
Tel. : Fax : e-mail :

CHIEDE

la concessione di [area, specchio acqueo, pertinenza] sito in [localizzazione, confini
e identificativi catastali]
per [uso cui si intende destinare il bene]
per il periodo da sino al



DOMANDA

[eventuale] inoltre autorizzazione a realizzare le seguenti opere.....

.....
meglio descritte negli elaborati di progetto e nella relazione tecnica allegati alla presente istanza.

DICHIARA

che il bene richiesto ha le seguenti caratteristiche:

a) area scoperta (nuda superficie) mq.

a¹) specchio acqueo libero mq.

b) area o specchio acqueo coperti da occupazioni di facile rimozione mq.

volume compreso entro la quota di +/- m. 2,7 dal piano di campagna mc.

volume posto a quota maggiore di +/- m. 2,7 dal piano di campagna mc.

volume totale mc.

c) area o specchio acqueo coperti con occupazioni di difficile rimozione mq.

volume compreso entro la quota di +/- m. 2,7 dal piano di campagna mc.

volume posto a quota maggiore di +/- m. 2,7 dal piano di campagna mc.

volume totale mc.


d) utilizzo/occupazione pertinenze demaniali marittime mq.

volume compreso entro la quota di +/- m. 2,7 dal piano di campagna mc.

volume posto a quota maggiore di +/- m. 2,7 dal piano di campagna mc.

volume totale mc.

e) condotte, fasci tubieri, e cavidotti interrati o comunque posati:



superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o posato, avente larghezza pari al diametro dell'elemento e delle opere necessarie al relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchiglie, ecc.), maggiorata di una fascia di rispetto di mt. 0,50 da un lato e dall'altro

mq.

f) elettrodotti:

superficie definita da proiezione sul suolo del massimo ingombro dei pali
o dei tralicci o dei cavi più esterni, maggiorata di mt.0,50 da un lato e dall'altro

g) infissione di pali:

superficie definita da un cerchio con raggio pari alla profondità di infissione

mq.

h) cartelloni, insegne, segnalazioni o indicazioni:

superficie definita dalla proiezione sul suolo maggiorata di mt.1 per ogni lato

mq.

i) passo carraio o pedonale:

superficie definita da un quadrato di lato pari alla lunghezza del varco

mq.

SUPERFICIE TOTALE (somma da lettera "a" a lettera "i")

mq.

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:

- n.4 copie di planimetria quotata della località in scala adeguata, individuante i confini del bene oggetto di concessione, firmato da professionista abilitato e dal richiedente;
- stralcio catastale;
- n.4 copie di relazione tecnica relativa all'attività da svolgere dal richiedente;
- n.1 mod. D1 (Do.Ri.) in bollo su supporto cartaceo ed elettronico, corredato di stralcio S.I.D.
- n.4 copie di progetto preliminare relativo alle opere che si intendono realizzare a firma di professionista abilitato e dal richiedente;
- Business Plan dettagliato relativo agli investimenti da eseguire;
- Fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente;
- Visura camerale aggiornata;
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi.

(Il richiedente)



DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Il/la sottoscritto/a _____

codice fiscale _____ nato il _____

a _____ residente in _____ via _____

in qualità di legale rappresentante/delegato della ditta/soc. _____

codice fiscale (ditta) _____ p.iva (ditta) _____

DICHIARA

- di aver effettuato in data _____ il sopralluogo presso l'immobile/area sito/a in _____ alla presenza e con l'assistenza di _____;
- di aver acquisito perfetta conoscenza delle condizioni generali del sito, vagliando attentamente tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dell'attività da svolgere, derivanti dallo stato dei luoghi;
- che la conoscenza del sito precluderà qualsivoglia eccezione o richiesta relativa ai condizionamenti derivanti dall'attività che su di essi si intende svolgere.

Luogo, data _____

il Dichiarante _____



Allegato 4 - SPESE DI ISTRUTTORIA

Le spese di istruttoria, riferite ai procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo, sono stabilite nei seguenti importi:

- istanza di concessione per licenza	€ 250,00
- istanza di concessione per atto formale/atto di sottomissione	€ 300,00
- istanza di subingresso	€ 200,00
- istanza di affidamento a terzi	€ 150,00
- istanza di iscrizione ipoteca	€ 150,00
- istanza di autorizzazione ex artt.55 c.n. e 24 r.e.c.n., ecc.	€ 100,00
- Istanza rinnovo/nuovo rilascio	€ 200,00
- Istanza per utilizzo temporaneo	€ 50,00

All'atto della presentazione della domanda deve essere prodotta la documentazione comprovante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, da effettuare presso il Tesoriere dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale:

Banca Popolare di Bari, codice IBAN: IT 24 N 05424 04297 000000000561.

In caso di diniego o inammissibilità della domanda ovvero di ritiro della domanda di concessione l'istante non ha diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

E' fatto obbligo al concessionario o all'aspirante concessionario di rimborsare all'Autorità gli oneri sostenuti per la pubblicazione dell'istanza da assoggettare a pubblicità di rilievo nazionale o comunitario. All'uopo l'Autorità, per il prosieguo dell'istruttoria potrà richiedere il versamento di un acconto pari al 50% della spesa presunta.

CANONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020 PER ATTI RILASCIATI/RICEVUTI A PARTIRE DALLA STESSA DATA

N.	TIPOLOGIA ATTIVITA'	BARI	BRINDISI	BARLETTA MONOPOLI MANFREDONIA
1	canone minimo - €	5.000 5.500 4.000 4.00000 3.00000 2.20000 1.95000 1.80000 2.50000	3.800 4.100 3.000 3.00000 2.20000 1.95000 1.80000 1.80000	3.250 3.575 2.900 2.60000 1.95000 1.71000 1.71000
2	area libera/sp.acqueo - €/mq.			
3	area coperta con imp.fac.rim. - €/mq.	7.50000 5.60000 4.70000 4.70000 8.00000 6.00000 5.00000 5.00000 25.00000 18.60000 15.50000 15.50000	5.60000 4.20000 3.50000 3.50000 6.00000 4.50000 4.50000 3.70000 18.70000 14.00000 11.60000 11.60000	4.90000 3.65000 3.20000 3.20000 5.20000 3.90000 3.40000 3.40000 16.25000 12.10000 10.70000 10.70000
4	volumetria eccedente - €/mc. su mq.			
5	tetto max - €/mq.			
6	area coperta con imp.diff.rim. - €/mq.	9.00000 6.70000 5.60000 5.60000 8.00000 6.00000 5.00000 5.00000 25.00000 18.60000 15.50000 15.50000	6.80000 5.00000 4.20000 4.20000 6.00000 4.50000 3.70000 3.70000 18.70000 14.00000 11.60000 11.60000	5.85000 4.35000 3.90000 3.90000 5.20000 3.90000 3.40000 3.40000 16.25000 12.10000 10.70000 10.70000
7	volumetria eccedente - €/mc. su mq.			
8	tetto max - €/mq.			
9	area coperta con pertinenze dd.mm. - €/mq.	9.00000 6.70000 5.60000 5.60000 8.00000 6.00000 5.00000 5.00000 25.00000 18.60000 15.50000 15.50000	6.80000 5.00000 4.20000 4.20000 6.00000 4.50000 3.70000 3.70000 18.70000 14.00000 11.60000 11.60000	5.85000 4.35000 3.90000 3.90000 5.20000 3.90000 3.40000 3.40000 16.25000 12.10000 10.70000 10.70000
10	volumetria eccedente - €/mc. su mq.			
11	tetto max - €/mq.			

Qualora i canoni sopra quantificati dovessero risultare, alla data del 01 gennaio 2020, inferiori ai minimi tabellari di legge, gli stessi saranno adeguati, senza formalità d'istruttoria, ai citati importi minimi.

CANONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020 PER ATTI RILASCIATI/RICEVUTI A PARTIRE DALLA STESSA DATA

N.	TIPOLOGIA ATTIVITA'	BARI	BRINDISI	BARLETTA MONOPOLI MANFREDONIA
12	nautica da diporto: area, area e specchio acqueo coperto con imp. di facile rim., di diff. rimozione e pertinenze NON destinate ad att. commerciali €/mq.	3,20 min.€/anno 5.000	3,00 min.€/anno 3.800	2,30 min.€/anno 3.250
		3,00 min.€/anno 4.200	2,80 min.€/anno 3.200	2,50 min.€/anno 2.750
13	pesca e acquacoltura - €/mq.	0,02500 min.€/anno 1.050	0,02600 min.€/anno 800	0,02500 min.€/anno 680
		0,00650 min.€/anno 1.050	0,00650 min.€/anno 800	0,05500 min.€/anno 680
14	canieristica navale - €/mq.	1,7000 min.€/anno 3.500	1,7000 min.€/anno 3.500	1,7000 min.€/anno 3.500
15	utilizzo bilici portuali - €/anno	10,300 min.€/fraz.anno 4.650	7,700 min.€/fraz.anno 3.500	6,700 min.€/fraz.anno 3.000
16	art.39 C.N. concessioni ad Enti pubblici, beneficenza o pubblico interesse	importi pari ad 1/10 righe da 2 a 11 (scopi diversi) min.€/1.050 anno o fraz.	importi pari ad 1/10 righe da 2 a 11 min.€/1.050 anno o fraz.	importi pari ad 1/10 righe da 2 a 11 min.€/1.050 anno o fraz.
		da mq.1 a 45 - €/mq.185 > 45 mq. - €/mq.145 canone annuo min. € 4.500	da mq.1 a 45 - €/mq.140 > 45 mq. - €/mq.110 canone annuo min. € 3.400	da mq.1 a 45 - €/mq.120 > 45 mq. - €/mq.95 canone annuo min. € 3.000
17	CONCESSIONI DI TIPO GENERICO	biglietteria /check-in canone annuo min.€ 4.500	€/mq.190 canone annuo min.€ 3.400	€/mq.165 canone annuo min.€ 2.900
		attività commerciali/artigianali canone annuo min.€ 4.500	€/mq.190 canone annuo min.€ 3.400	€/mq.165 canone annuo min.€ 2.900
		consegna/riconsegna bagagli canone annuo min.€ 5.000	€/mq.10,50 canone annuo min.€ 5.000	€/mq.10,50 canone annuo min.€ 5.000
		servizi informativi - infopoint - avvisatore marittimo - barberia- lavanderie, ect. canone annuo min.€ 3.000	€/mq.65,00 canone annuo min.€ 3.000	€/mq.65,00 canone annuo min.€ 3.000
		installazione monitor, distributori automatici € 500 per ogni impianto	€ 500 per ogni impianto	€ 500 per ogni impianto

Qualora i canoni sopra quantificati dovessero risultare, alla data del 01 gennaio 2020, inferiori ai minimi tabellari di legge, gli stessi saranno adeguati, senza formalità d'istruttoria, ai citati importi minimi.

CANONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020 PER ATTI RILASCIATI/RICEVUTI A PARTIRE DALLA STESSA DATA

N.	TIPOLOGIA ATTIVITA'	BARI	BRINDISI	BARLETTA MONOPOLI MANFREDONIA
18	impianto preleva campioni di granaglie	€/anno 1.500 minimo per fraz./anno € 800	€/anno 1.200 minimo per fraz./anno € 600	€/anno 1.000 minimo per fraz./anno € 500
	spazi per eventi da svolgersi nella Stazione Marittima e Terminal crociere, Capannoni, Sala conferenze e/o strutture similari per analoghi utilizzi	€ 2.100 giorno/frazione (compreso energia elettrica) € 1.500 giorno/frazione (senza fornitura energia elettr.) Riduzione ad 1/10 per tipologie di cui art.39 c.2 C.N.	€ 1.600 giorno/frazione (compreso energia elettrica) € 1.100 giorno/frazione (senza fornitura energia elettr.) Riduzione ad 1/10 per tipologie di cui art.39 c.2 C.N.	€ 1.400 giorno/frazione (compreso energia elettrica) € 900 giorno/frazione (senza fornitura energia elettr.) Riduzione ad 1/10 per tipologie di cui art.39 c.2 C.N.
	aree e spazi attrezzati per punto ristoro all'interno di manufatti demaniali e non	da mq.1 a 100 - €/mq.150 > 100 mq. - €/mq.100 canone annuo min. € 5.000	da mq.1 a 100 - €/mq.135 > 100 mq. - €/mq.75 canone annuo min. € 3.750	da mq.1 a 100 - €/mq.120 > 100 mq. - €/mq.65 canone annuo min. € 3.250
	distributori carburanti	area scoperta - €/mq.4.000 area coperta - €/mq.150.00 canone annuo min. € 10.000	area scoperta - €/mq.3.000 area coperta - €/mq.113,00 canone annuo min. € 7.500	area scoperta - €/mq.2.60 area coperta - €/mq.98,00 canone annuo min. € 6.500
	aree per parcheggio autoveicoli (esterno cinta doganale)	area scoperta - €/mq.2.50 area coperta - €/mq.50.00 canone annuo min. € 5.000	area scoperta - €/mq.2.50 area coperta - €/mq.50.00 canone annuo min. € 5.000	area scoperta - €/mq.2.50 area coperta - €/mq.50.00 canone annuo min. € 5.000
	cabina/postazione telefonica	€ 67.00 cad. canone annuo min. € 620.00	€ 67.00 cad. canone annuo min. € 620.00	€ 67.00 cad. canone annuo min. € 620.00
	armadio stradale o struttura similare	€ 130.00 cad. canone annuo min. € 620.00	€ 130.00 cad. canone annuo min. € 620.00	€ 130.00 cad. canone annuo min. € 620.00
	stazione radio base su torri faro	propr. Concessionario € 17.000 propr. Aut.Port. € 23.000 canone annuo min. € 7.500	propr. Concessionario € 17.000 propr. Aut.Port. € 23.000 canone annuo min. € 7.500	propr. Concessionario € 17.000 propr. Aut.Port. € 23.000 canone annuo min. € 7.500
	area polifunzionale Punta del Tonno (MONOPOLI)			canone annuo min. € 3.000

Qualora i canoni sopra quantificati dovessero risultare, alla data del 01 gennaio 2020, inferiori ai minimi tabellari di legge, gli stessi saranno adeguati, senza formalità d'istruttoria, ai citati importi minimi.

CANONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020 PER ATTI RILASCIATI/RICEVUTI A PARTIRE DALLA STESSA DATA

N.	TIPOLOGIA ATTIVITA'	BARI	BRINDISI	BARLETTA MONOPOLI MANFREDONIA
19	OCCUPAZIONI VIRTUALI (modalità di calcolo come da disposizioni ministeriali)	cavi, cavidotti, tubi e condotte interrati o poggiati sul demanio o sul fondo del mare, elettrodotti, cavi e fasci aerei, pali di sostegno, gavitelli singoli	€/mq. 0,61500 canone annuo min. € 1.700	€/mq. 0,61500 canone annuo min. € 1.700
		Cartelloni, cartelli di segnalazione/indicazione, insegne pubblicitarie	€/mq. 97,65 canone annuo min. € 2.000	€/mq. 73,20 canone annuo min. € 1.500
		Cartelloni, cartelli di segnalazione/indicazione, insegne pubblicitarie su pareti di manufatti	€/mq. 97,65 canone annuo min. € 2.000	€/mq. 73,20 canone annuo min. € 1.500
		teli, poster e striscioni pubblicitari su recinzioni e/o pareti esterne	€/mq. € 15,00 canone annuo min. € 400,00	€/mq. € 15,00 canone annuo min. € 400,00
20	CANONI PER CONCESSIONI CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVA (Categoria B), (ad eccezione dei porti turistici) Legge 27 dicembre 2007, n.296			
AREA SCOPERTA		CANONI TABELLARI		
AREA E SPECCHIO ACQUEO OCCUPATI CON IMPIANTI DI FACILE RIMOZIONE				
SPECCHIO ACQUEO ENTRO 100 mt. DALLA BATTIGIA				
SPECCHIO ACQUEO DA 101 A 300 mt. DALLA BATTIGIA				
SPECCHIO ACQUEO DA OLTRE I 300 mt. DALLA BATTIGIA				
SPECCHIO ACQUEO UTILIZZATO PER IL POSIZIONAMENTO DI CAMPI BOA				
AREA E SPECCHIO ACQUEO OCCUPATI CON IMPIANTO DI DIFFICILE RIMOZIONE O PERTINENZE AD USONONCOMMERCIALE, TERZIARIO-DIREZIONALE		Superficie complessiva x canone OMI min + canone OMI max x 2		
AREE COMPRENSIVE DI STRUTTURE PERMANENTI COSTITUENTI PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME DESTINATE AD ATTIVITA' COMMERCIALE, TERZIARIO DIREZIONALE E DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI				
PONTILI E BANCHINE OGGETTO DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE		Abbattimento dell'importo ottenuto per scaglioni di superficie (mq) Fino a 200 0% Da 201 a 500 20% Da 501 a 1000 40% Oltre 1000 60%		

Qualora i canoni sopra quantificati dovessero risultare, alla data del 01 gennaio 2020, inferiori ai minimi tabellari di legge, gli stessi saranno adeguati, senza formalità d'istruttoria, ai citati importi minimi.

CANONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020 PER ATTI RILASCIATI/RICEVUTI A PARTIRE DALLA STESSA DATA

N.	TIPOLOGIA ATTIVITA'	BARI	BRINDISI	BARLETTA MONOPOLI MANFREDONIA	
21	art.18 L.84/94	impianti di facile o difficile rimozione e pertinenze - importi righe da 3 a 11			
L'importo a mq/anno dei canoni connessi al rilascio delle concessioni ai sensi dell'art.18 della legge vengono determinati di volta in volta in relazione alle banchine ed aree portuali interessate, applicando i criteri generali discendenti dalle indicazioni ministeriali. In particolare si farà riferimento ai seguenti parametri e metodologie di calcolo:					
- Determinazione per mq. del valore attualizzato della banchina e aree richieste in concessione.					
- Applicazione dei seguenti coefficienti di incremento/decremento del valore.					
FATTORE DI RISCHIO (in relazione alle tipologie merceologiche - impatto ambientale - pericolosità - deperimento delle parti comuni - ect)		ACCESSIBILITA' ALL'INFRASTRUTTURA			
1	Carbone	coeff. 1,95	1	Operativa	coeff. 1,00
2	Gas e prodotti chimici liquidi	coeff. 1,65	2	Con limitazioni	coeff. 0,75
3	Prodotti chimici solidi (fertilizzanti)	coeff. 1,60	PESCATI		
4	Rinfuse solide (coneri, gessi, cemento)	coeff. 1,55			
5	Alimenti solidi (mais, grano, frutta, ortaggi, carni, ect.)	coeff. 1,45			
6	Alimenti liquidi (vino, olio vegetale)	coeff. 1,45			
7	Terminal containeri -ro-ro	coeff. 1,00			
8	Altro - multipurpose	coeff. 1,50	4	Superiore a 14 metri	coeff. 1,30
LIMITAZIONI OPERATIVE CONNESSE ALLA PRESENZA DEL CONO DI ATTERRAGGIO AEROPORTO		STATO DI CONSERVAZIONE DELLA BANCHINA / INFRASTRUTTURA			
1	Sino a mt. 40 sul L.m.m.	coeff. 0,75	1	Buono / Ottimo	coeff. 1,00
2	Oltre mt. 40 sul L.m.m.	coeff. 1,00	2	Discreto	coeff. 0,80
			3	Degradato	coeff. 0,65
Gli importi scaturiti dall'applicazione dei criteri sopra indicati, rappresenterà la base di riferimento per l'applicazione della percentuale del 5% (un ventesimo dell'importo) che costituirà il canone applicabile alla fattispecie. Detto canone, in relazione agli eventuali investimenti strutturali programmati dal richiedente la concessione, potrà essere ridotto con i limiti percentuali e relative modalità di applicazione indicati nel presente Regolamento.					

Qualora i canoni sopra quantificati dovessero risultare, alla data del 01 gennaio 2020, inferiori ai minimi tabellari di legge, gli stessi saranno adeguati, senza formalità d'istruttoria, ai citati importi minimi.